



FORMAZIONE DEI LAVORATORI - AGGIORNAMENTO

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro per tutte le macrocategorie di rischio

(art. 37 c.1 lett. B) D.Lgs. 81/08, Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) obbligatoria dal 26/01/2012

data inizio 10/03/2023

durata 6 ore

cod. FL-AGG-VD-10-03-2023-BLD-36299

indirizzo Videoconferenza (VD)

quota € 140,00 + iva

€ + iva

totale iva inclusa € 170,80

obiettivi corso L'aggiornamento della formazione sarà impartita secondo l'Accordo Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della Salute del 21/12/2011 che ha individuato la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione dei lavoratori.

la quota include Il materiale didattico

calendario degli incontri Data: 10/03/2023 dalle 08:30 alle 16:00 (unica lezione di teoria (4 ore + 2 ore))

attestato Al termine del corso verrà consegnato l'Attestato individuale ad ogni partecipante, valido su tutto il territorio nazionale. La consegna dell'Attestato è comunque successiva al versamento della quota di partecipazione.

programma

I contenuti dell'aggiornamento della formazione non riproducono meramente gli argomenti ed i contenuti già proposti nei corsi base, ma si tratteranno le significative evoluzioni ed innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che possono riguardare:

- approfondimenti giuridico normativi;
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione.

La trattazione degli argomenti sopra indicati è stata declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda e della specificità del rischio, subordinati all'esito della valutazione dei rischi, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale.

Nell'aggiornamento non è ricompreso la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non è ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Dalla durata di questa formazione è escluso l'addestramento previsto nei Titoli successivi al I del D.Lgs. 81/08.

Il percorso formativo ed i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all'entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario; sarà avvisato il datore di lavoro se è necessario un ulteriore intervento formativo.

Dalla durata della formazione specifica è escluso l'addestramento previsto nei Titoli successivi al I del D.Lgs. 81/08

Nota 2: L'Accordo Stato Regioni non prevede che vi sia una specifica attestazione di conoscenza della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri. È il datore di lavoro che deve accertarsi che il lavoratore straniero sia in grado di capire quello che gli viene spiegato, ma per questo non è richiesto dalla normativa il superamento di test particolari o la frequenza di un determinato corso di lingua, anche se il possesso di un certificato di competenza della lingua italiana da parte del lavoratore rappresenta una garanzia per il datore di lavoro. Si raccomanda di individuare, prima del corso di formazione sui rischi, il livello di comprensione della lingua italiana dei lavoratori stranieri, per indirizzare verso i Centri Territoriali Permanenti per l'Istruzione e la Formazione in età adulta della Regione quei lavoratori che hanno un livello troppo basso. Si può utilizzare la guida del 2007 dello SPISAL di Bussolengo (VR) che ha elaborato un progetto "Promossi in classe" con una serie di test aventi tale scopo.